



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

n. 1318 del 29 APR. 2021

OGGETTO : Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di noleggio e migrazione software di n.18 personal computer.

Il Segretario Generale

Premesso che il servizio di noleggio di 20 personal computer è stato prorogato fino al 31 maggio 2021 con Determina n.655 del 2 marzo 2021, nelle more dell'istruttoria della nuova procedura di affidamento;

Dato atto della Relazione-istruttoria presentata dal Responsabile del Procedimento con protoc.n.16660 del 9 aprile 2021;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha predisposto:

1. il Capitolato speciale d'appalto "Affidamento del servizio di noleggio di n.18 personal computer e migrazione del software su n.18 personal computer", allegato "A";
2. il Prospetto di stima preliminare di spesa, allegato "B";
3. l'Elenco degli Operatori economici da invitare, allegato "C";
4. lo Schema di Lettera d'invito, allegato "D";
5. il modello di autodichiarazione del possesso dei requisiti ex art.80 Codice dei Contratti, allegato "E";

Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto in conformità all'art.36 comma 2 lettera a) con previa consultazione di più operatori economici del D.Lgs.50/2016;

Dato atto che la spesa complessiva per il "Servizio di noleggio e migrazione software di n.18 personal computer" ammonta ad € 6.060,96, comprensivo di IVA;

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010 ottenendo dall'ANAC lo Smart C.I.G. n.Z603180566 con importo base di € 4.968,00;

Vista la Legge n.241/1990;

Vista la L.R. n.48/91;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs.n.50/2016;

DETERMINA

1) di approvare :

- a) il Capitolato speciale d'appalto "Affidamento del servizio di noleggio di n.18 personal computer e migrazione del software su n.18 personal computer", allegato "A";
- b) il Prospetto di stima preliminare di spesa, allegato "B";
- c) l'Elenco degli Operatori economici da invitare, allegato "C";
- d) lo Schema di Lettera d'invito, allegati "D";
- e) il modello di autodichiarazione del possesso dei requisiti ex art.80 Codice dei Contratti, allegato "E";

- 2) di provvedere con successivo atto all'affidamento diretto del servizio in oggetto, previo consultazione degli operatori economici ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016.
- 3) di prenotare la spesa complessiva di € 6.060,96 per l'affidamento del "Servizio di noleggio e migrazione software di n.18 personal computer" al capitolo 400/99, di cui i 7/12 della spesa, pari ad € 3.535,56, nel Redigendo Bilancio 2021 ed i 5/12, pari ad € 2.525,40, nel Bilancio Pluriennale 2020-2022, esercizio 2022.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi di legge.
- 5) di dichiarare, ai sensi dell'art.6 paragrafo "Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P., che lo Scrivente ed il Responsabile del Procedimento sono in assenza di conflitto di interesse di cui all'art.6/bis della Legge n.241/1990.

Il Responsabile del Procedimento

Antonino Sortino



Il Segretario Generale

Giampiero Bella



CITTÀ DI MODICA

IV Settore – Affari Generali

V Sezione - Sistema Informatico Comunale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.18 PERSONAL COMPUTER E MIGRAZIONE DEL SOFTWARE SU N.18 PERSONAL COMPUTER.

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di 18 personal computer e la migrazione del software da 18 personal computer in dismissione verso i 18 personal computer in noleggio con questo appalto.

Art.2

Servizio

Il noleggio di n.18 personal computer comprende :

- fornitura dei computer, manutenzione su hardware e sistema operativo, fornitura di eventuali parti di ricambio.

Le caratteristiche dei computer in noleggio sono:

- rigenerato in classe A con garanzia 12 mesi, o nuovo con garanzia 24 mesi;
- produttore tra Acer, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo o similari;
- contenitore SFF (Small Form Factor), CPU Intel Core I5-6500 o I3-6100, o superiore, 8 GB di ram minimo, 250 GB disco SSD minimo, scheda di rete 10-100-1000, presa video VGA oppure DVI-D;
- Windows 10 Professional MAR (Microsoft Authorized Refurbished), od originale.

La migrazione del software consiste nel trasferimento integrale di sistema operativo, driver, software applicativi e documenti informatici da 18 computer in dismissione ai 18 computer in noleggio di questa acquisizione.

Art.3

Corrispettivi

Il corrispettivo spettante è dato:

- per il noleggio, dal prezzo di affidamento del noleggio mensile a computer per il numero di mesi di utilizzo e per il numero di computer.
- per la migrazione, dalla tariffa oraria di affidamento per due ore per il numero dei computer.

Art.4

Modalità di esecuzione

I computer vanno tenuti in perfetta condizione d'uso. Gli interventi di manutenzione e le forniture di parti di ricambio vanno effettuati al più presto possibile e comunque al massimo entro 4 ore, a decorrere dalla richiesta effettuata per email alla Ditta dall'Ufficio comunale utilizzatore del computer.

La migrazione del software dei 18 computer, della durata complessiva di 36 ore, va effettuata al più presto possibile e comunque entro 2 settimane dalla decorrenza del contratto.

Art.5

Penali

In caso di prestazione oltre i limiti indicati all'articolo "Modalità di esecuzione", sarà applicata la penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo; tale penale sarà detratta dal corrispettivo di affidamento. Trascorso infruttuosamente il termine di tre giorni di ritardo, o in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del contratto, il Comune avrà la facoltà di far effettuare il servizio ad altro soggetto di suo gradimento addebitando alla Ditta inadempiente l'intero onere economico sostenuto e di recedere dal contratto.

Art. 6

Modalità di affidamento

L'affidamento del servizio sarà effettuato ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

Art.7

Pagamenti

La liquidazione del corrispettivo avverrà a cadenza trimestrale posticipata con provvedimento del Responsabile P.O. del Settore, dopo la verifica a cura del Responsabile del Procedimento della regolarità del servizio.

L'ammissione a pagamento rimane, comunque, subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva della Ditta affidataria.

L'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza del relativo contratto, né darà diritto ad ottenere danni.

Art. 8

Durata dell'appalto

L'appalto avrà presuntivamente la durata di 12 (dodici) mesi per il noleggio e di 36 ore per la migrazione del software a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, e comunque fino alla concorrenza delle somme disponibili.

E' consentita la proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50 agli stessi patti ed alle stesse condizioni, fatto salvo che una delle parti manifesti all'altra, a mezzo Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC), entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza naturale, la propria volontà di non prorogare il predetto contratto.

Art. 9

Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto del servizio di noleggio e di migrazione per il periodo di 12 (dodici) mesi, è stimato presuntivamente in € 4.968,00, di cui € 3.888,00 per il noleggio di 18 computer al prezzo di 18,00 mensili a computer, ed € 1.080,00 per la migrazione di 18 computer con tariffa oraria di € 30,00 per 2 ore a computer, oltre IVA.

Art.10

Riscatto dei personal computer

Al termine della durata del servizio di noleggio, il Comune si riserva la facoltà di acquistare uno o più dei computer noleggiati al prezzo del 50% del canone annuale di noleggio di un singolo computer.

Art. 11

Subappalto – revisione prezzi

Il contratto stipulato con la Ditta non potrà essere per nessuna motivazione ceduto a terzi.

E' fatto divieto alla Ditta di subappaltare in tutto o in parte i servizi assunti, sotto pena di risoluzione del contratto e rifusione dei danni, fatte salve, comunque, le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia.

Non è ammessa, altresì, la revisione dei prezzi unitari per tutta la vigenza del contratto.

Art. 12

Obblighi della Ditta

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la Ditta dovrà avere alle proprie dipendenze, personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio affidato.

La Ditta é tenuta a:

- osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quelle eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

La Ditta dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con esso.

La Ditta, inoltre, dovrà garantire l'osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dalla legislazione vigente.

Il Comune eserciterà il controllo sul regolare espletamento del servizio appaltato e la sua conformità alle norme contrattuali tramite il Responsabile del Procedimento il quale, in caso di infrazione, provvederà a redigere apposito verbale da notificare alla Ditta.

Qualora la Ditta affidataria del servizio, senza giustificati motivi, si rifiutasse di sottoscrivere il contratto relativo a quanto affidato, questo sarà considerato risolto per sua colpa.

Art.13

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 2010, obbligandosi a comunicare nelle fatture inviate al Comune il numero di conto corrente dedicato.

Art. 14

Carattere di servizio pubblico dell'appalto e obbligo di continuità di servizio

Il servizio del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, costituisce quindi attività di pubblico interesse, pertanto, per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Art.15

Risoluzione del contratto

Salva la risoluzione del contratto per inadempimento secondo l'art.1453 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata ar o PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) applicazione di n.3 penalità in un trimestre derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali o dal ritardo nell'esecuzione degli interventi;
- b) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- c) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- d) grave danno causato all'immagine del Comune;
- e) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico della Ditta;

- g) difetto del possesso dei requisiti generali ex art.80 del Codice dei Contratti;
- h) ricorso al subappalto non autorizzato;
- i) violazione di norme relative alla tutela della riservatezza ed alla protezione dei dati personali;
- j) mancato utilizzo da parte della Ditta dei conti correnti dedicati per tutte le transazioni relative al presente contratto.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Comune di affidare il servizio ad altro soggetto.

Alla Ditta verrà corrisposto il corrispettivo concordato del servizio effettuato e nei limiti dell'utilità ricevuta, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta senza bisogno di diffide formali.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la Ditta sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 16

Controversie

Qualsiasi controversia che venga sollevata in merito all'interpretazione ed all'esecuzione di ogni parte del contratto, qualora non risolvibile bonariamente ed in via amministrativa, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

Foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello di Ragusa.

Art. 17

Spese

L'IVA, in quanto dovuta, é a carico dell'Amministrazione appaltante.

Tutte le eventuali spese per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale registrazione del contratto sono a carico della Ditta.

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche.

Art. 18

Riferimento alle norme

Per quanto non previsto da questo Capitolato di Appalto, si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, al Codice Civile ed ai vigenti Regolamenti Comunali.



**Città di Modica**www.comune.modica.gov.it

Segretario Generale

Sezione SIC

Sistema Informatico Comunale

Prospetto di stima preliminare di spesa per l'affidamento del "Servizio di noleggio di n.18 personal computer e di migrazione del software su n.18 personal computer".

<i>servizio</i>	<i>numero computer</i>	<i>canone mese</i>	<i>canone anno</i>	<i>imponibile</i>	<i>iva al 22%</i>	<i>totale</i>
noleggio	1	€ 18,00	€ 216,00			
	18	€ 324,00	€ 3.888,00	€ 3.888,00		
<i>servizio</i>	<i>numero computer</i>	<i>numero ore a computer</i>	<i>tariffa oraria</i>			
migrazione	18	2	€ 30,00	€ 1.080,00		
			totale	€ 4.968,00	€ 1.092,96	€ 6.060,96
spesa giugno-dicembre 2021 pari a 7/12						€ 3.535,56
spesa gennaio-maggio 2022 pari a 5/12						€ 2.525,40
totale						€ 6.060,96

Il Responsabile del Procedimento

dott. Antonino Sortino

**Città di Modica**www.comune.modica.gov.it

Segretario Generale

Sezione SIC

Sistema Informatico Comunale

Elenco Operatori Economici da invitare per l'affidamento del "Servizio di noleggio di n.18 personal computer e di migrazione del software su n.18 personal computer".

	<i>Denominazione</i>	<i>Sede legale</i>	<i>Partita iva</i>	<i>PEC</i>
1	Compusoft SNC di Cerruto e Civello	Via Risorgimento n 122/1 - Modica	00813970886	amministrazione@pec.compusoftsnc.com
2	Giannone Computers SAS di Giannone Franco	Via Vanella Macallè, 5 - Modica	01170160889	giannonecomputers@legalmail.it
3	Gugliotta Soluzioni per Uffici di Gugliotta Salvatore	Via Risorgimento, n.34 - Modica	01564170882	claudio83@pec.it
4	Print Office SNC di Cavarra, Fisco e Napolitano	Via Loreto Gallinara n.185 - Modica	01120750888	printofficesnc@pec.it
5	Techno One SNC di Sudano e Cassibba	Viale Medaglie d'ro n.44 - Modica	01298490887	info@pec.technoone.it
6	VSI srl	Via San Giuliano, n.111 - Modica	011845708863	vsisrl@pec.it

Il Responsabile del Procedimento

dott. Antonino Sortino



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Segretario Generale

Sezione SIC

Sistema Informatico Comunale

Schema Lettera di Invito per l'affidamento del "Servizio di noleggio di n.18 personal computer e migrazione del software su n.18 personal computer".

Spett.li Ditte

.....

.....

Oggetto : invito alla presentazione di offerte per il "Servizio di noleggio di n.18 personal computer e migrazione del software su n.18 personal computer".

Questa Stazione Appaltante intende acquisire le offerte tecnico-economiche, ai fini dell'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016.

Si invita pertanto Codesta Spett.le Ditta a presentare offerta **entro e non oltre il giorno** _____ trasmettendola tramite PEC alla seguente casella: **rup.sic.comune.modica@pec.it**.

Le offerte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo massimo di 60 giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all'affidamento del servizio in oggetto.

Non sono ammesse offerte di importo superiore all'importo dell'appalto previsto nel Capitolato.

Codesta Ditta per partecipare alla procedura, deve presentare autocertificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, con allegata copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità, in cui si dichiara:

1. il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici con particolare riferimento all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, come da modello in allegato "E";

2. l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per il settore di attività adeguato al servizio in oggetto (art.83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs.n.50/2016).

Stazione Appaltante:

Comune di Modica, Segretario Generale, Piazza Principe di Napoli n.1 – 97015 Modica

Telefono 0932 759111

PEC : rup.sic.comune.modica@pec.it

sito internet : comune.modica.gov.it

Responsabile del Procedimento:

Ai fini del presente procedimento, il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonino Sortino,
Responsabile della Sezione SIC - Sistema Informatico Comunale.

Il Responsabile del Procedimento

Antonino Sortino

Il Segretario Generale

Giampero Bella

Oggetto dell'affidamento: Servizio di noleggio di n.18 personal computer e di migrazione del software su n.18 personal computer.

Possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, Codice fiscale _____, nella qualità di _____ dell'impresa _____, Partiva I.V.A. 01612330884, con sede legale in _____ Via _____, tel. _____, e-mail _____ PEC _____, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445,

DICHIARA

(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000)

Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'Art. 80 del *Codice*, in particolare:

Ai sensi dell'art. 80, comma 1:

l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati¹:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

¹ Se presenti condanne, il concorrente deve indicare, **a pena di esclusione**, tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

- e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Ai sensi dell'art. 80, comma 2:

che a proprio carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto².

Ai sensi dell'art. 80, comma 4:

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti³.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5:

- a) di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice⁴;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non avere fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non avere omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

² Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

³ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

⁴ Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

- c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231⁵ o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81⁶;
- f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55⁷;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (*concussione*) e 629 (*estorsione*) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689⁸;
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Luogo e Data

Firma

⁵ Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti.

⁶ Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁷ Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale - L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

⁸ La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PRENOTAZ. SPESA				
1076/2021	29/04/2021	€ 3.535,56	400/99	2021
1077/2022	01/01/2022	€ 2.525,40	400/99	2022

Modica, 29/04/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 4 MAG 2021 al 19 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione